

**Emanato con D.R. N. 832/2014 del 01/09/2014**  
**Modificato con D.R. n. 1184/2014 del 11/11/2014**  
**Modificato con D.R. n. 1310-2014 del 05/12/2014**

**Regolamento per l'attribuzione a professori e ricercatori dell'incentivo di cui all'art. 29, comma 19, della legge n. 240/2010**

**Sommario**

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Destinatari
- Art. 3 Ripartizione delle risorse
- Art. 4 Procedure di selezione
- Art. 5 Commissione Giudicatrice
- Art. 6 Criteri di selezione
- Art. 7 Attribuzione del beneficio economico
- Art. 8 Norme finali

**Art. 1 Oggetto**

- 1 Il presente Regolamento disciplina le modalità e i criteri per l'attribuzione a professori e ricercatori dell'incentivo di cui all'art. 29, comma 19, della legge 30.12.2010, n. 240, nel rispetto dei criteri fissati dal D.M. 21 luglio 2011 secondo criteri di merito accademico e scientifico.

**Art. 2 Destinatari**

- 1 Sono potenziali destinatari dell'incentivo di cui all'articolo precedente i professori e i ricercatori che avrebbero maturato negli anni 2011, 2012 e 2013 la progressione economica biennale dello stipendio per classi e scatti, come previsto dagli articoli 36 e 38 del D.P.R. 11.7.1980 n. 382, se non fossero intervenute le disposizioni di cui all'art. 9 comma 21, del D.L. 31.5.2010 n.78 convertito con modificazioni nella Legge 30.7.2010, n.122.

**Art. 3 Ripartizione delle risorse**

- 1 Le risorse sono distribuite in misura proporzionale alla consistenza numerica dei soggetti ammissibili per ruolo (ordinari, associati e ricercatori universitari a tempo indeterminato). Il Consiglio di Amministrazione può deliberare di utilizzare, per motivate esigenze, fino ad un terzo delle risorse così distribuite a favore di diverso ruolo.

**Art. 4 Procedure di selezione**

- 1 Il beneficio economico verrà attribuito esclusivamente a seguito di presentazione di apposita domanda da parte del professore o ricercatore interessato.
- 2 L'intervento è assegnato esclusivamente secondo i criteri di merito accademico e scientifico distinti per ruolo e per fascia.
- 3 L'Università procederà all'emanazione di un bando per la valutazione comparativa dei candidati, distinti per ruolo e fascia, che verrà pubblicato all'Albo ufficiale e sul sito internet di Ateneo.
- 4 Il bando dovrà specificare:

- ❖ numero e quantificazione degli incentivi da assegnare
  - ❖ requisiti di partecipazione
  - ❖ termini e modalità di presentazione delle domande
  - ❖ indicazioni dei specifici criteri cui le Commissioni Giudicatrici dovranno attenersi
  - ❖ le modalità di attribuzione del beneficio
5. La domanda di attribuzione dello scatto stipendiale è presentata dal candidato unitamente alla seguente documentazione relativa al triennio precedente, pena l'esclusione dalla procedura, al Magnifico Rettore:
- a) relazione triennale autocertificata sul complesso dell'attività didattica, istituzionale e gestionale svolta nel triennio precedente l'anno per il quale viene assegnato il finanziamento ministeriale. La Commissione potrà procedere a verifiche a campione fino a una massimo del 10%;
  - b) elenco delle pubblicazioni scientifiche prodotte nel triennio.
6. Il termine per la presentazione delle domande non potrà essere inferiore a 30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando.

#### **Art. 5 Commissione Giudicatrice**

- 1 Con decreto rettorale, su proposta del Senato Accademico, è nominata la Commissione Giudicatrice composta da due Professori Ordinari, due Professori Associati e due Ricercatori e presieduta da un Presidente esterno all'Ateneo.
- 2 Non possono essere componenti della Commissione coloro che siano ammissibili alla selezione.
- 3 La nomina è incompatibile con la carica di Rettore, Prorettore, componente del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, del Nucleo di Valutazione, Direttore di Dipartimento.
4. La Commissione opera validamente se è presente la totalità dei componenti.
5. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.
6. La Commissione deve concludere i lavori entro 60 giorni dalla nomina.

#### **Art. 6 Criteri di selezione**

1. La Commissione ai fini della valutazione sul complesso della attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte dal candidato si atterrà ai seguenti criteri e procederà ad attribuire un punteggio agli stessi.
2. Ai destinatari di un provvedimento disciplinare relativo alla didattica non viene attribuito alcun punteggio.
3. Ai fini della valutazione, non potrà essere presa in considerazione ogni carica/attività che già preveda una qualsiasi forma di retribuzione aggiuntiva.
4. Per quanto riguarda la didattica;
1. incarichi formali svolti in attività di orientamento;
  2. incarichi formali svolti in attività di tutorato;
  3. numero di tesi seguite in qualità di Relatore (nei corsi di laurea/laurea magistrale e dottorato e scuole di specializzazione);
  4. responsabilità o partecipazione a progetti di cooperazione e di mobilità internazionale (es. corsi a doppio titolo o a titolo congiunto, mobilità studenti e docenti, etc);
  5. eventuali incarichi didattici aggiuntivi svolti a titolo gratuito fatta salva la verifica per i professori dello svolgimento di almeno 120 ore di didattica frontale.
5. Per quanto riguarda la ricerca:
1. Effettuazione di pubblicazioni scientifiche nel triennio precedente;
  2. Qualità della produzione scientifica nel triennio precedente sulla base dei criteri adottati a livello internazionale;

3. Acquisizione di finanziamenti esterni per progetti di ricerca o di una valutazione positiva per progetti di ricerca regionali/nazionali/europei/internazionali nel triennio di riferimento;
4. Brevetti (Autore o co-autore)
5. Spin off (Socio proponente)
6. membri di panel di valutazione di attività connesse alla ricerca nazionale o internazionale;
7. organizzazione di conferenze nazionali o internazionali e attività editoriali nazionali o internazionali;

6. Per quanto riguarda gli incarichi gestionali:

- a. Delegati del Rettore;
- b. Copertura cariche collegiali (membri organi accademici – Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Nucleo di Valutazione) con esclusione di coloro che ricevono il punteggio di cui al punto successivo;
- c. Direttori/Presidi;
- d. Membri di Commissioni di Ateneo;
- e. Presidenti Corso di studio, incluse le Scuole di Specializzazione, Coordinatori di dottorati di ricerca, Delegati di Dipartimento o di CAD per attività di orientamento, internazionalizzazione, etc, Commissioni Didattiche di Facoltà/Dipartimento, Commissione Pratiche studenti, Commissioni Orientamento, Commissione Internazionalizzazione, etc.

7. Gli incarichi formali di cui al comma precedente sono quelli conferiti dal Direttore del Dipartimento, con delibera del Consiglio di Dipartimento o, ove previsto dalla normativa vigente, con Decreto Rettorale.

#### **Art. 7 Attribuzione del beneficio economico**

1. Il beneficio di cui all'art. 1 verrà attribuito come incentivo una tantum ai professori e ricercatori che si sono collocati in posizione utile nella graduatorie e comunque nel limite del 50% dei soggetti ammissibili per ciascuna fascia.
2. Il Consiglio di Amministrazione può definire, in via preliminare, i criteri per una eventuale graduazione dell'incentivo tra i soggetti ammissibili.

#### **Art. 8 Norme finali**

1 Gli eventuali residui dello stanziamento dell'esercizio finanziario 2011 confluiscono nel Fondo Premialità di professori e ricercatori di cui all'art. 9 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.